

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2025, n. 91

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 12 dicembre 2022, con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma". Modifica non sostanziale...



ATTO 91/2025/XII

DEL 06/11/2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 12 dicembre 2022, con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma”. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con D.G.R. n. 100-6093 del 25 novembre 2022, in attuazione della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 e della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, da sottoscrivere con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la “Realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma”;

il suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2022, è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 30 dicembre 2022, come da ultimo modificato con DPGR n. 3 del 22 gennaio 2024.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei “Programmazione negoziata”, in data 30 settembre 2025 si è riunito il Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo di Programma nel corso del quale è emersa la necessità di prorogare l'Accordo di Programma dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione, appurando che la suddetta

proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 30 settembre 2025, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 404/A2104B/2022 del 13 dicembre 2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "Realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma", sottoscritto il 12 dicembre 2022 ed approvato con DPGR n. 91 del 30 dicembre 2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione; che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio